

TI_GERICHTE 30.2017.10 vom 22. Juni 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2017.10

FR: TI_GERICHTE 30.2017.10 du 22 juin 2017

IT: TI_GERICHTE 30.2017.10 del 22 giugno 2017

Regeste

Ordine di restituzione per il marito per la rendita AVS percepita indebitamente dalla moglie dopo la di lei morte. Sia in CH sia all'estero i coniugi figurano sposati, perciò il marito è erede della defunta moglie e risponde dei suoi debiti. Decisione di restituzione è corretta. Condono al TCA prematuro

Erwägungen

E. 42

cons. 2b). 2.2. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere adottati, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_ 883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2): " In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)". Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag.

17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti). Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53). L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1). Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8). 2.3. In concreto, con decisione formale del 5 dicembre 2016 (doc. 37) la Cassa di compensazione ha osservato di avere appreso solo il 9 giugno 2016 che la moglie del ricorrente era deceduta e che quindi il suo diritto alla rendita valeva fino al 30 aprile 2016. La restituzione di quanto percepito in eccesso da _____ si imporrebbe quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento di una rendita di vecchiaia anche dopo la sua scomparsa. A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi calcolato la rendita di vecchiaia che l'interessata ha ugualmente percepito dal 1° maggio (Fr. 801.-) al 30 giugno 2016 (Fr. 801.-). Constatato così un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato, in qualità di coerede insieme ai tre figli, la restituzione di Fr. 1'602.-. Nel proprio ricorso l'assicurato ha evidenziato di essere separato legalmente dalla moglie da oltre 50 anni e di non avere avuto notizia della sua eredità, perciò non ritiene di dovere restituire alcunché anche in virtù della sua condizione di indigenza economica. 2.4. Va innanzitutto evidenziato che dal "Certificato storico contestuale - residenza - stato di famiglia-convivenza" rilasciato dal Comune di _____ e prodotto agli atti dall'amministrazione, _____, al momento del suo decesso, era coniugata con RI 1. Anche dalla banca dati dei movimenti della popolazione del Cantone Ticino emerge che il ricorrente era coniugato dal 1946 con _____. Siccome l'assicurata, di nazionalità _____, è deceduta in _____, in virtù dell'art. 91 cpv. 1 LDIP la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Senza che occorra qui indagare ulteriormente le norme legali straniere sul diritto

successorio il ricorrente, in qualità di marito della defunta _____, benché sostenga di essere stato separato legalmente dal coniuge, ne era certamente erede. Infatti, soltanto il divorzio poteva rompere il legame giuridico che si è venuto a creare fra i coniugi con il matrimonio del 1946 ma, come visto, sia per _____ sia per la Svizzera fino al 5 aprile 2016 _____ e RI 1 risultavano ancora a tutti gli effetti coniugati. Nemmeno risulta che l'assicurato abbia rinunciato all'eredità della moglie. Al riguardo, egli ha affermato che " non sono stato contattato in nessun modo per qualsiasi tipo di eredità " (doc. I). Stante quanto precede, ne discende che il ricorrente è pertanto erede legale della defunta moglie. Di conseguenza, conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, in tali vesti l'assicurato è tenuto alla restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dalla moglie, beneficiaria di una rendita di vecchiaia. Pertanto, il ricorrente non può sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta. In queste condizioni è a giusta ragione che la Cassa di compensazione gli ha chiesto di restituire le rendite di maggio e di giugno 2016 che sono state versate a torto alla moglie. La circostanza che l'assicurato non sia l'unico erede della defunta, ma che sia erede insieme ai tre figli, semplicemente lo qualifica quale coerede e quindi come debitore solidale. Ciò significa che nella misura in cui i figli all'estero non abbiano rinunciato alla successione della madre, il ricorrente potrà rifarsi sugli altri coeredi per il rimborso della sua quota parte del debito che egli è tenuto a pagare.

2.5. Per quanto concerne la legittimità dell'ordine di restituzione come tale, va rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte della moglie del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGa per il riesame della precedente decisione formale di concessione della rendita di vecchiaia. In virtù dell'art. 21 cpv. 2 LAVS, il diritto alla rendita di vecchiaia percepito da _____ sin dal 1991 (doc. 1) si è estinto il 30 aprile 2016 a seguito del suo decesso avvenuto il 5 aprile 2016. La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza della scomparsa dell'assicurata soltanto il 9 giugno seguente (doc. 20), perciò ha continuato a versare la rendita AVS per i mesi di maggio e giugno 2016. Alla luce di questo nuovo elemento, gli importi che la Cassa di compensazione ha versato ugualmente per i due mesi seguenti al decesso lo sono stati dunque indebitamente. Ne discende che è a giusta ragione che l'amministrazione ha riconsiderato il provvedimento amministrativo emesso a suo tempo, essendo manifestamente errato e la sua modifica rivestendo d'altro canto un'importanza notevole, poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3). Infatti, alla luce della scomparsa della beneficiaria della rendita AVS, la precedente decisione di attribuzione di una rendita si è rivelata errata oltre il 30 aprile 2016. Di conseguenza, con la decisione del 5 dicembre 2016 la richiesta di restituzione delle rendite di vecchiaia versate in eccesso all'insorgente è quindi in sé formalmente giustificata. All'amministrazione è infatti sempre dato il diritto, come esposto, di rivedere e riconsiderare una decisione qualora vi siano nuovi fatti e/o mezzi di prova e/o laddove la decisione appaia manifestamente errata e la sua correzione rivesta una notevole importanza (art. 53 LPGa). Considerata poi la periodicità del versamento della rendita, senza il provvedimento in questione la Cassa avrebbe continuato (ingiustamente) a versare alla defunta assicurata una rendita che non era (più) di sua spettanza. Occorre dunque ora verificare la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso dalla Cassa di compensazione.

2.6. La Cassa di compensazione si è accorta dell'errore nel versamento dell'importo della rendita di vecchiaia di spettanza del ricorrente il 9 giugno 2016, ossia quando ha appositamente interpellato il comune di

domicilio dell'assicurata per accertarne – come ogni anno - la sua esistenza in vita. Ne segue che la decisione di restituzione del 5 dicembre 2016 è tempestiva, poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore (art. 25 cpv. 2 LPGA). Ritenuto, inoltre, che la richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2016, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2 LPGA).

2.7. Quanto all'importo complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 1'602.-. Questa somma corrisponde alle due mensilità di Fr. 801.- l'una, che si riferiscono ai mesi di maggio e di giugno 2016 indebitamente versate all'assicurata post mortem. Di conseguenza, l'ammontare chiesto in restituzione è senza dubbio corretto.

2.8. Resta da esaminare la domanda di condono che l'assicurato, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal TCA. Egli fa valere la sua indigenza, tanto che è al beneficio delle prestazioni complementari che coprono la retta della casa anziani in cui è definitivamente degente dal 2012. Secondo l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. A norma dell'art. 3 OPGA: " 1 L'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione. 2 Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono. 3 L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono." Per l'art. 4 OPGA: " 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. 2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. 3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà. 4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato. 5 Sul condono è pronunciata una decisione." L'amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempite (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: " Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich "). Nel caso di specie l'amministrazione

non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né sulla buona fede né sull'onere troppo grave, ritenendo di doversi pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione (doc. V). Al riguardo, questo TCA rileva che in assenza di una specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di giudizio, è necessario che l'amministrazione si esprima per prima sul condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe quindi ora prematura. Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare. Da quanto precede discende che, non essendo qui dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 3 cpv. 3 OPGA, la domanda di condono formulata dal ricorrente dovrà essere decisa dalla Cassa di compensazione dopo che la presente decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.